



Milano, 2 marzo 2015

La Lega Nazionale Professionisti Serie A (LNPA), in relazione alle osservazioni formulate da un Operatore della Comunicazione

precisato che

- l' Invito a Presentare Offerte per i Pacchetti esclusivi per il mercato italiano della Coppa Italia e Supercoppa Italiana, stagioni 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018, pubblicato dalla Lega Serie A in data 19 febbraio 2015 (di seguito Invito) è stato redatto in assoluta conformità al disposto delle Linee Guida approvate dall'AGCom in data 9.04.2014 e dall'AGCM in data 9.04.2014 che, per quanto di rispettiva competenza, hanno espresso positivo giudizio sui contenuti.
- la premessa dell'Invito testualmente specifica che “ Chiarimenti su requisiti e modalità per partecipare alle procedure di assegnazione in corso possono essere chiesti via fax o via PEC entro e non oltre le ore 19.00 del 25 febbraio 2015”
- Lega Calcio Serie A ha ricevuto, con posta certificata il 25 febbraio 2015, una richiesta di chiarimenti da parte di un Operatore della Comunicazione,

ciò precisato

la LNPA, seppur non tenuta né tanto meno obbligata in ragione della natura dei chiarimenti richiesti, ma al fine esclusivo di dirimere sul nascere ogni fraintendimento fornisce, nel consueto spirito collaborativo che sempre contraddistingue il proprio operato, i seguenti chiarimenti

1. *Come specificato dalla Lega per il triennio 2012/2015, si richiede di confermare che, in merito agli orari di inizio delle Gare, per fascia oraria Prime time si intende quella che va dalle ore 20:45 (incluse) alle ore 21:15 (incluse).*

Per fascia oraria di Prime time si intende quella il cui inizio è compreso tra le 20.30 e le 21.30.

2. *L'Invito ad Offrire prevede che almeno 14 Gare della Seconda Fase della Coppa Italia verranno fissate in Prime time. Si richiede di confermare la correttezza dell'interpretazione che tale numero minimo di incontri si riferisca a Gare che verranno disputate, nell'ambito di ciascuna stagione, a partire dagli Ottavi di Finale.*

L'art. 1.5 dell'Invito dispone che siano fissate in Prime time almeno 14 Eventi della Seconda Fase della Coppa Italia e la Supercoppa Italiana se disputata in Italia.

L'art. 1.3 dell'Invito specifica che nella Seconda Fase della Coppa Italia rientra anche il 4° turno eliminatorio .

Pertanto non può considerarsi corretta l'interpretazione secondo cui tale numero minimo di incontri si riferisce a Gare che verranno disputate, nell'ambito di ciascuna stagione, a partire dagli Ottavi di Finale.

La corretta interpretazione è che tale numero minimo (14) di Eventi si riferisce a gare a partire dal 4° turno eliminatorio.

3. *Nell'ambito della Coppa Italia 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015, ogni gara che non fosse stata programmata in orario di Prime time al di sotto del numero minimo di 14 Gare per le partite dagli Ottavi di finale in poi – da disputarsi in 14 distinte giornate solari – determinava una riduzione del corrispettivo di Euro 1.000.000. Per un principio di analogia si ritiene che tale riduzione sia applicabile anche alle stagioni oggetto dell'attuale Bando.*

Quanto ritenuto per analogia non può ritenersi corretto

4. *L'articolo 6.1.3.c.iii dell'Invito a Presentare Offerte prevede che: "nelle comunicazioni al pubblico degli Eventi non possono essere effettuati dal Licenziatario, in alcun caso e sotto alcuna forma, interazioni con attività di scommesse sportive, né possono essere visualizzati attività o risultati di attività collegate a tali scommesse sportive". Alla luce di tale formulazione si richiede di confermare, come avvenuto per il triennio precedente, che è ammesso l'inserimento di pubblicità di società operanti nel settore giochi e/o scommesse – nelle fasi in cui la normativa di riferimento consente tali inserimenti – tra le cui forme rientrano anche i c.d. in-spot, cioè i sottopancia, purché non consentano interazioni.*

L'articolo 6.1.3.c.iii dell'Invito vieta forme di interazione, non l'inserimento di pubblicità di società operanti nel settore giochi e scommesse. Tra le forme ammesse rientrano anche i c.d. in spot, cioè i sottopancia, purchè non consentano interazioni.

5. *L'articolo 6.1.3.c.i dell'Invito a Presentare Offerte prevede che: “le comunicazioni al pubblico degli Eventi non possono essere sponsorizzate da soggetti i cui prodotti o servizi siano in concorrenza con i prodotti o servizi di sponsor ufficiali della Competizione o della Lega Calcio Serie A”. In riferimento a tale articolo si richiede di confermare che - come avvenuto nelle precedenti stagioni della Coppa Italia - il numero massimo di sponsor c.d. title sponsor non sia superiore a 2. Inoltre si richiede di specificare nel dettaglio la tempistica entro la quale, precedentemente a ciascuna stagione di riferimento, verrà comunicato il nominativo del/dei title sponsor unitamente all'indicazione delle rispettive classi merceologiche.*

Si conferma che i title sponsor saranno al massimo due. Quanto alla tempistica non è, allo stato, possibile prevederla con precisione. Si conferma comunque fin d'ora che i nominativi saranno comunicati in tempi congrui tali da consentire al Licenziatario di rispettare il divieto di conflicting sponsors.

6. *L'articolo 6.1.7 dell'Invito a Presentare Offerte prevede che “la Lega Calcio Serie A si riserva il diritto di commercializzare autonomamente, rispetto alle licenze dei Pacchetti, i diritti audiovisivi relativi alla presentazione del*

calendario della Competizione, alle cerimonie organizzate dalla Lega Calcio Serie A per l'assegnazione di premi, o ad altri simili eventi.” Si richiede di specificare che tale previsione non sia riferibile alla cerimonia di assegnazione finale del trofeo e delle medaglie ai giocatori della Coppa Italia nonché della Supercoppa (c.d. “coppa in mano”), solitamente programmata al termine di ciascuna Finale.

Si conferma che tale previsione non è riferibile alla cerimonia di assegnazione finale del trofeo e delle medaglie ai giocatori della Coppa Italia nonché della Supercoppa, solitamente programmata al termine di ciascuna Finale, che rientra fra i diritti assegnati al licenziatario.

7. *Si richiede di confermare l'interpretazione secondo la quale, nell'ambito delle definizioni di Piattaforma Internet e Piattaforma Telefonia Mobile, è consentita la trasmissione dei Prodotti Audiovisivi del Licenziatario anche tramite tablet, smart phones, applicazioni, media center ecc..*

Si conferma che il Licenziatario può sfruttare i diritti licenziati per ricezioni sui dispositivi degli Utenti interconnessi alle Piattaforme Internet e/o Telefonia Mobile - a titolo esemplificativo su computer, tablet, smart phone e media center - con ampiezza di visualizzazione non superiore ai 12 pollici.

8. *L'allegato 1 dell'Invito a Presentare Offerte prevede che “...è tuttavia esclusa la trasmissione di Immagini Salienti via Piattaforma Internet o Telefonia Mobile nel corso dello svolgimento della Gara”. Si richiede di specificare che tale*

disposizione si riferisca all'effettivo tempo di gioco di ciascuna Gara e che non riguardi la trasmissione di Immagini Salienti via Piattaforma Internet o Telefonia Mobile del Licenziatario del Pacchetto I durante l'intervallo di ciascuna Gara.

Il divieto non si riferisce solo all'effettivo tempo di gioco, ma attiene anche l'intervallo tra il primo e il secondo tempo: si estende cioè dal fischio di inizio al fischio finale della Gara.

9. *L'articolo 6.3.10 dell'Invito a Presentare Offerte prevede che: “La Lega Calcio Serie A e le Società Sportive e loro aventi causa possono autonomamente dare corso, nei limiti delle normative applicabili, a qualsiasi iniziativa nel campo degli sfruttamenti pubblicitari in occasione degli Eventi, ivi incluse le attività di product placement e di pubblicità virtuale.” Si richiede di specificare se la Lega Calcio Serie A intenda utilizzare tale previsione del bando e sotto quali forme e modalità, con particolare riferimento al product placement e alla pubblicità virtuale.*

La previsione contrattuale contiene una riserva valevole per il futuro. Allo stato sono in corso solo attività di studio con particolare riferimento alla pubblicità virtuale .

